



10 febbraio 2010

Rapporto esplicativo

Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), gare pubbliche e contributi globali

e

Revisione dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità

Indice

1	Premessa	4
1.1	Aspetti generali	4
1.2	Tempistica	4
2	Aspetti principali della revisione	5
2.1	Fissazione del supplemento	5
2.2	Ampliamento degli impianti/ Rinnovo dopo la messa in esercizio e l'ingresso nella RIC ..	5
2.3	Mancato rispetto dei requisiti minimi	6
2.4	Criteri relativi all'ubicazione	6
2.5	Analisi / informazioni	7
2.6	Temi non trattati relativi alla RIC	7
2.6.1	Splitting	7
2.6.2	Costi di misurazione	7
2.6.3	Grid parity	8
2.6.4	Centrali eliotermiche	8
2.7	Garanzie d'origine ed etichettatura dell'elettricità	9
2.8	Gare pubbliche	10
2.9	Contributi globali per l'informazione e la consulenza nonché per la formazione e il perfezionamento professionale	10
3	Commento relativo a singole disposizioni	11
Art. 1a	Obbligo di etichettatura	11
Art. 1d	Garanzia di origine	11
Art. 1g	Rendiconto	11
Art. 3a	Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole	11
Art. 3a ^{bis}	Idoneità dell'ubicazione	12
Art. 3d	Riduzione annuale e durata della remunerazione	12
Art. 3e	Adeguamento della remunerazione	12
Art. 3f	Quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici, prezzo di mercato	12
Art. 3g	Procedura di notifica e di decisione	13
Art. 3h, 3h ^{bis}	Obblighi di notifica, messa in esercizio, deroghe	13
Art. 3i ^{bis} , 3i ^{sexies}	Rispetto dei requisiti minimi	13
Art. 3i ^{ter} , 3i ^{quater}	Modifiche successive alla messa in esercizio	14
Art. 3i ^{quinquies}	Versamento della remunerazione	14
Art. 3j	Entità, nuova fissazione e riscossione	15
Articoli 3l e 3n	Rimborso ai grandi consumatori	15
Art. 3r	Analisi e informazioni	15
Art. 4, 4 ^{bis} , 4 ^{ter} , 5	Bandi di gara	16
Art. 6	Reintegrazione nel modello secondo l'articolo 7a	16
Articoli 16a, 16b, 17, 18	Contributi globali per l'informazione e la consulenza nonché per la formazione e il perfezionamento professionale	16
Articolo 29	Disposizioni transitorie per la revisione del 14 marzo 2008	17
Art. 29b	Disposizioni transitorie per la revisione del xxx	17
4	Appendici	18
4.1	Spiegazioni relative alle appendici 1.1. – 1.5	18
4.2	Spiegazioni relative all'appendice 1.2. (impianti fotovoltaici)	18
4.3	Spiegazioni relative all'appendice 1.4. (impianti geotermici)	18
4.4	Spiegazioni relative all'appendice 1.5. (impianti a biomassa)	19
4.5	Spiegazioni relative all'appendice 1.6. (impianti geotermici)	19
4.6	Spiegazioni relative all'appendice 4 (etichettatura e contabilità dell'elettricità)	19

4.7	Spiegazioni relative all'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità	20
-----	---	----

1 Premessa

1.1 Aspetti generali

Con la remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) viene promossa la produzione di energia elettrica rinnovabile (art. 7a della legge sull'energia, LEn, 730.0). Attraverso un supplemento annuale (pari attualmente a 0,45 centesimi/kWh) sul consumo di energia dei consumatori finali viene finanziato un fondo con il quale viene pareggiata, a beneficio dei produttori, la differenza tra il prezzo a copertura dei costi e il prezzo di mercato, assicurando così ai produttori la copertura dei costi d'investimento.

Dopo quasi due anni di RIC è stato possibile raccogliere le prime esperienze riguardo all'attuazione. La regolamentazione della RIC all'interno dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01) si è rivelata lacunosa e non sufficientemente chiara in diversi suoi punti. Si tratta pertanto di precisare numerose norme dell'OEn, di rappresentarle in modo più sistematico e, in parte, anche di emanarne di nuove e aggiuntive.

Deve inoltre essere attuata la revisione, decisa il 18 giugno 2010 dal Parlamento, della legge sull'energia (LEn) e sono necessarie numerose integrazioni del regime concernente le gare pubbliche, finanziate tramite lo stesso supplemento della RIC. Sono pure previste alcune modifiche nel rilevamento e nell'emissione delle garanzie di origine dell'elettricità. Alcuni di questi adeguamenti dovranno essere disciplinati nell'ordinanza sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (RS 730.010.1). La competenza a tale riguardo spetta al DATEC (art. 1d cpv. 6 OEn).

Il 18 giugno 2010 il Parlamento ha inoltre deciso anche un'altra modifica non legata alle questioni summenzionate sotto il profilo della materia trattata. Secondo il nuovo articolo 14a OEn, infatti, la Confederazione può concedere ai Cantoni contributi globali anche nei settori dell'informazione, della consulenza, della formazione e del perfezionamento professionale. Le norme esecutive necessarie a questo scopo vengono introdotte a loro volta nell'ambito della presente revisione.

Nel caso della RIC ha luogo in parallelo una verifica dei tassi di remunerazione. L'adeguamento di queste aliquote compete al DATEC. Per motivi di tempo, eventuali adeguamenti delle aliquote possono essere inviati in consultazione solo all'inizio dell'estate 2011. Nel settore dell'energia fotovoltaica l'adeguamento è invece stato anticipato; le nuove aliquote sono infatti già in vigore dall'inizio del 2011.

1.2 Tempistica

Il Consiglio federale ha posto in vigore le modifiche della LEn il 1° gennaio 2011. La presente revisione dell'OEn entrerà invece in vigore il 1° luglio 2011. Qualora dalla verifica dei tassi di remunerazione dovesse emergere un'ulteriore esigenza di adeguamento, i nuovi tassi entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.

L'ambizioso obiettivo di mettere in vigore la OEn riveduta per la metà del 2011 riflette tra l'altro le forti pressioni provenienti dalla pratica. Lo «splitting» (cfr. paragrafo 2.7.1) sarà pertanto esaminato solo in una revisione successiva.

2 Aspetti principali della revisione

2.1 Fissazione del supplemento

Fino ad oggi l'UFE fissava il supplemento effettivo da riscuotere (come totale per tutti i tipi di utilizzo secondo l'articolo 15b cpv.1 LEn) annualmente. Secondo il nuovo articolo 15b capoverso 4 LEn, questo compito spetta ora al Consiglio federale; la fissazione del supplemento non ha pertanto più luogo annualmente, bensì «in modo graduale». Questa nuova regolamentazione deve trovare attuazione nella OEn; ciò rende necessario un adeguamento degli attuali articoli 3j, 5 e 17c. Tramite il supplemento verranno finanziate in futuro anche alcune misure di protezione delle acque (articolo 15b cpv. 1 lettera d LEn); in futuro, queste concorreranno a determinare la fissazione del supplemento.

Se il Consiglio federale è responsabile della fissazione del supplemento, è corretto che tale aspetto venga disciplinato direttamente nella OEn. L'attuale supplemento, pari a 0,45 centesimi/kWh, dovrà essere aumentato entro il 2012; questo soprattutto allo scopo di finanziare il supplemento di 0,1 centesimi/kWh introdotto nel quadro della revisione della legislazione in materia di protezione delle acque per le misure di compensazione a partire dal 2012 per le misure di compensazione ai sensi della legge federale sulla protezione delle acque. Nel caso della RIC, delle gare pubbliche e delle fidejussioni nel settore dell'energia geotermica, nell'ottica attuale non appaiono necessari aumenti significativi per il 2012. Questo stato di cose può tuttavia ancora cambiare; il supplemento definitivo riscosso a partire dal 2012 potrà essere sottoposto al Consiglio federale contemporaneamente alla decisione definitiva relativa alla presente revisione.

I fattori determinanti citati nelle attuali disposizioni dell'OEn mantengono la loro validità, poiché sotto il profilo materiale il supplemento dovrà essere fissato secondo gli stessi criteri considerati in passato. La fissazione spetterà anche in futuro all'UFE e al DATEC, anche sarà il Consiglio federale a decidere. Gli adeguamenti sono necessari, a tappe di almeno 0,05 centesimi/kWh, se è prevedibile che l'attuale supplemento non sarà più sufficiente.

2.2 Ampliamento degli impianti/ Rinnovo dopo la messa in esercizio e l'ingresso nella RIC

La LEn e soprattutto l'OEn disciplinano in modo relativamente preciso l'ingresso nella RIC. Eventuali deroghe tra la notifica e la messa in esercizio non sono consentite¹. Non esistono disposizioni sul modo in cui i rinnovi e gli ampliamenti dei progetti RIC già esistenti debbano essere gestiti dopo la messa in esercizio, rispettivamente dopo l'ingresso nella RIC. Si potrebbe valutare l'ipotesi di esigere una nuova iscrizione ad ogni ampliamento o rinnovo. Se esiste una lista d'attesa, questa soluzione appare tuttavia problematica. Occorre chiarire quali tassi di remunerazione debbano essere applicati nel caso di un ampliamento e per quanto tempo l'impianto ampliato debba poter beneficiare della RIC.

In base alle esperienze finora raccolte, le modifiche apportate tra la notifica e la messa in esercizio (articolo 3h cpv. 6) possono essere trattate con una certa tolleranza finché non si profila il raggiungimento del tetto. Lo scopo è di non creare ostacoli inutili all'aumento della produzione perseguito con l'articolo 1 capoverso 3 LEn; per questo, anche chi modifica il proprio impianto dopo la messa in esercizio, rispettivamente dopo l'inserimento nella RIC (art.3i^{ter}) continua a beneficiare della RIC. In questo caso il tasso di remunerazione viene adeguato alla nuova produzione totale. Nel caso del fotovoltaico, il nuovo tasso di remunerazione viene calcolato proporzionalmente in base ai tassi di remunerazione applicati alla vecchia e alla nuova potenza, mentre nel caso delle altre tecnologie restano validi i tassi di remunerazione originari. La durata della remunerazione prevista

¹ La direttiva consentiva tuttavia, in misura limitata, modifiche a livello di produzione installata.

per l'impianto originario rimane invariata. Gli articoli 3i^{ter} e 3i^{quater} disciplinano anche la gestione di progetti che dopo l'ampliamento soddisfano i criteri per un nuovo investimento ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera a.

2.3 Mancato rispetto dei requisiti minimi

L'attuale OEn non prevede sanzioni in caso di mancato rispetto di requisiti minimi oppure queste risultano inadeguati e non tengono conto del singolo caso.

Esempio: se il coefficiente di sfruttamento di un impianto a biomassa risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento al coefficiente richiesto in regime normale, o semplicemente inferiore per due anni civili consecutivi, il diritto alla remunerazione a copertura dei costi decade finché non è di nuovo raggiunto, per un anno civile, il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo. Questa disposizione colpisce in modo particolarmente duro i gestori i cui fruitori di calore, in virtù di misure di risparmio energetico o addirittura di una riduzione o di una cessazione della produzione, non prelevano più calore nella misura originaria.

Finora le appendici contenevano singole disposizioni. Ora si tratta disciplinare, nella parte principale e attraverso una norma generale, come tenere conto in modo più efficace dei motivi del mancato rispetto dei requisiti minimi e del principio di proporzionalità.

All'articolo 3i^{bis} vengono pertanto fissati in via innovativa soprattutto limiti, scadenze e conseguenze relativi a questi casi speciali. Chi non rispetta i requisiti minimi nel corso di un anno civile viene remunerato nuovamente al prezzo di mercato fino a quando non torna a rispettarli. Se vi sono ragioni non imputabili al produttore, a quest'ultimo viene concesso un termine appropriato entro il quale può adottare le misure necessarie per tornare a rispettare in modo duraturo i requisiti minimi fissati. Se tuttavia i requisiti minimi continuano a non essere rispettati per un periodo di tre anni di seguito, il produttore viene escluso dal sistema della RIC.

2.4 Criteri relativi all'ubicazione

In particolare le cerchie ambientaliste lamentano che verrebbero progettati in parte impianti non auspicabili sotto il profilo ecologico. Dopo la decisione positiva della RIC, verrebbero esercitate pressioni sulle autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione. Queste cerchie chiedono pertanto l'esclusione dalla RIC di questi impianti nocivi sotto il profilo ecologico.

Una decisione positiva della RIC significa però soltanto che un progetto che rispetta tutte le disposizioni della RIC, e in particolare anche tutte le norme vigenti in materia ambientale, di pianificazione del territorio ed edilizie, e che dispone dei permessi (di costruzione) necessari delle autorità (cantionali) competenti, viene inserito nel sistema dopo la sua realizzazione. Ciò viene verificato al momento della notifica dello stato di avanzamento del progetto.

Per questi motivi, all'articolo 3g capoverso 3 viene menzionato unicamente il fatto che la decisione non ha effetto pregiudiziale e che questa circostanza deve essere specificata nella decisione. All'articolo 3a^{bis} viene inoltre sancito l'obbligo di elaborare entro la fine del 2012 delle raccomandazioni per la prassi di autorizzazione con criteri concernenti l'idoneità delle ubicazioni (in particolare per l'energia eolica e le piccole centrali idroelettriche).

Le modifiche dell'ubicazione che intervengono tra la notifica e la messa in esercizio (articolo 3h^{bis}) continuano inoltre a non essere consentite al fine di evitare un eventuale commercio di decisioni positive e di non appesantire la gestione del sistema di sovraprenotazione.

2.5 Analisi / informazioni

Da quando è in vigore la RIC, l'UFE e swissgrid ricevono regolarmente richieste di informazioni relative ai dati della RIC. Le richieste riguardano singole informazioni (riferite a un progetto concreto) oppure indicazioni di carattere generale (Cantoni, associazioni ambientaliste, giornalisti ecc.). Le richieste ricevono risposta sulla base del diritto in materia di protezione dei dati vigente; in questo contesto, l'UFE segue una prassi tendenzialmente restrittiva, supportata dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza http://www.admin.ch/ch/i/rs/152_11/app1.html - fn3#fn3.

Per le informazioni valgono in ogni caso le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati. Questo principio dev'essere nuovamente prescritto (articolo 3r), non da ultimo per motivi di trasparenza. Si tratta da un lato di creare così una base esplicita per le pubblicazioni in forma generale, un'esigenza particolarmente sentita. In tal modo non viene soltanto conferita all'UFE l'autorizzazione a effettuare tali pubblicazioni, bensì anche il mandato per farlo. Dall'altro lato vengono sanciti i principi da osservare in caso di singole richieste di informazioni.

2.6 Temi non trattati relativi alla RIC

2.6.1 Splitting

Oggi gli impianti RIC sono tenuti a immettere nella rete la loro produzione totale. La possibilità richiesta da più parti di poter scegliere di inserire solo una parte nel sistema della RIC e di vendere la parte restante sul libero mercato della corrente ecologica (ai sensi dell'articolo 7b LEn) non è ancora prevista nell'attuale revisione dell'OEn. La legislazione non prevede esplicitamente questa forma mista.

In questo contesto, e soprattutto per quel che concerne la gestione del fondo RIC, emergono tuttavia questioni molto complesse (criteri, possibilità di scelta, influenza sulla gestione dei tetti/liste d'attesa, gestione nella garanzia di origine e gruppi di bilancio, compiti esecutivi ecc.) la cui risoluzione necessita tuttavia di chiarimenti di vasta portata che verranno effettuati solo qualora uno splitting sia realmente richiesto. L'obiettivo della consultazione relativa alla presente revisione è pertanto quello di richiedere il parere delle cerchie interessate in merito a questo argomento e, a seconda degli esiti, di elaborare un'opportuna regolamentazione in una successiva revisione dell'OEn.

2.6.2 Costi di misurazione

La produzione degli impianti senza misurazione del profilo di carico², viene oggi rilevata (manualmente) con cadenza trimestrale (secondo l'articolo 1f capoverso 2 lettera b). Per gli impianti con misurazione del profilo di carico, la lettura ha luogo invece (automaticamente) con cadenza mensile. I costi di misurazione³ sono in parte elevati e vengono addebitati, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 capoverso 3, ai produttori. Per gli impianti più piccoli (con una potenza di circa 30 kW e dunque con misurazione del profilo di carico) questi costi possono senz'altro ammontare a quasi il 10 per cento della remunerazione.

In relazione alla completa liberalizzazione del mercato dell'elettricità nel 2014, per i consumatori finali si renderà molto probabilmente necessario un impiego diffuso di contatori con misurazione

² Secondo l'articolo 8 capoverso 5 OAEI gli impianti con una potenza installata inferiore a 30kVA non devono essere obbligatoriamente muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. Per gli impianti con una potenza allacciata superiore a 30 kVA il dispositivo per la misurazione del profilo di carico è invece obbligatorio.

³ Esempi di costi annuali: variano tra Fr. 1700.- e Fr. 2700.- (in qualche caso essi possono tuttavia essere pari anche soltanto a Fr. 240.-).

del profilo di carico, per cui le pressioni sui costi tenderanno ad aumentare in questo settore. In tal caso la questione dei costi di misurazione dovrà essere riesaminata. Nella presente revisione si è rinunciato pertanto a disciplinare direttamente la questione dei costi di misurazione. L'attuale raccomandazione „Regolamento delle condizioni di raccordo per i produttori indipendenti e ulteriori informazioni“⁴ relativa ai costi di misurazione può tuttavia essere fatta valere in caso di controversie al riguardo.

2.6.3 Grid parity

Il postulato 08.3761⁵ CAPTE-CN esige un esame e un reporting volti a stabilire se i costi supplementari da considerare nell'ambito della RIC per l'elettricità proveniente dall'energia fotovoltaica in edifici e impianti debbano essere commisurati agli effettivi costi supplementari sostenuti dai consumatori, secondo la cosiddetta «grid parity», tenendo conto anche delle tariffe di utilizzazione della rete risparmiata.

Oggi vengono rilevati come «costi supplementari» dell'energia fotovoltaica i costi che superano il prezzo di mercato fissato in borsa. Secondo il postulato, i costi supplementari dovrebbero essere invece calcolati sulla base della differenza tra il prezzo della corrente proveniente dalla presa elettrica e quello della corrente proveniente dal tetto.

Il postulato parte dall'ipotesi che una produzione decentrata permetta di decongestionare l'infrastruttura di rete e che una remunerazione basata sul solo prezzo dell'energia sia pertanto insufficiente. Uno studio condotto dall'UFE dimostra chiaramente che il decongestionamento può verificarsi soltanto in casi molto particolari, ma che altrettanto spesso possono anche verificarsi dei congestionamenti aggiuntivi.

La richiesta di una retribuzione vicina al «prezzo della corrente proveniente dalla presa elettrica» non tiene conto del fatto che gli impianti devono poter fare affidamento su una rete stabile con sufficienti riserve di produzione affinché la produzione locale possa essere ripresa in tutti i casi di sollecitazione della rete. In Germania, ad esempio, a causa del grande parco eolico è richiesta una maggiore capacità di trasmissione allo scopo di poter compensare le differenze esistenti a livello regionale.

La RIC considera il prezzo di borsa dello swissix come riferimento per il prezzo di mercato. Quest'ultimo è tuttavia altrettanto elevato o addirittura superiore al prezzo medio puro dell'energia proveniente dalla presa elettrica del consumatore finale.

I ricavi dell'energia fornita vengono determinati di regola dalla disponibilità. L'energia solare, la cui disponibilità è di facile previsione in termini statistici, ma la cui produzione non può essere «ordinata» in qualsiasi momento, è considerata «di valore inferiore» da questo punto di vista.

Queste considerazioni rendono privo di fondamento un adeguamento del metodo di misurazione.

2.6.4 Centrali eliotermiche

Il postulato 08.3760 della CAPTE-CN chiede la creazione di una categoria “centrali elio termiche”. Il Consiglio federale ha promesso di esaminare la proposta nell'ambito della revisione.

Per diversi motivi non esistono a tutt'oggi centrali eliotermiche in Svizzera.

Poiché finora nessun progetto è riuscito a superare la fase di esame preliminare e pertanto mancano dati affidabili per un impianto di riferimento, non è possibile calcolare alcun tasso di remunera-

⁴ http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00616/index.html?lang=de&dossier_id=00794

⁵ Tenere conto dei costi supplementari effettivi derivanti dagli impianti fotovoltaici

razione. All'occorrenza, una regolamentazione RIC per questa tipologia di impianti potrà tuttavia essere prevista rapidamente a tempo debito.

2.7 Garanzie d'origine ed etichettatura dell'elettricità

La percentuale di «vettori energetici non omologabili» nell'etichettatura dell'elettricità si attesta attualmente in media oltre il 20 per cento (in singoli casi anche oltre il 90 per cento), un dato che contrasta con l'obiettivo di trasparenza relativa all'origine dell'elettricità. A riguardo sono già state adottate diverse misure: così, a fronte di percentuali superiori al 20 per cento di «vettori energetici non omologabili» all'etichettatura dell'elettricità deve essere aggiunta una motivazione. Un'ulteriore riduzione dovrà ora essere raggiunta rendendo obbligatorio l'impiego delle prove disponibili. In futuro occorrerà prima di tutto utilizzare le garanzie di origine prima di poter ricorrere ad altre prove (p.es. contratti). A partire dal 2013 sarà resa inoltre obbligatoria l'iscrizione di tutti gli impianti di produzione (ad eccezione di quelli molto piccoli) nel sistema svizzero delle garanzie d'origine. In tal modo sarà possibile garantire che le garanzie vengano effettivamente utilizzate ed evitare conteggi doppi (p.es. di impianti già promossi tramite la RIC).

Attualmente l'articolo 1d capoverso 2 prescrive l'emissione di garanzie d'origine di impianti secondo l'articolo 7a LENE (RIC), l'articolo 7b capoverso 1 LENE («mercato libero») e l'articolo 28a LENE (finanziamento dei costi supplementari). Per tutti gli altri impianti l'emissione è facoltativa. Le grandi centrali idroelettriche sono registrate già oggi quasi integralmente nel sistema delle garanzie d'origine a causa del commercio di elettricità; si tratta del 60 per cento circa dell'energia complessivamente prodotta in Svizzera.

Negli ultimi anni in diversi Paesi europei è stato introdotto il rilevamento completo di tutti gli impianti, non da ultimo anche in vista dell'armonizzazione dell'utilizzo internazionale delle garanzie d'origine per l'etichettatura dell'elettricità («Disclosure GoO»).

Un numero crescente di fornitori di consumatori finali offrono cosiddetti prodotti elettrici, ossia un mix di elettricità individuale (mix dei prodotti). Secondo l'attuale regolamentazione, anche per questi clienti doveva essere pubblicato nell'etichettatura dell'elettricità soltanto il mix di elettricità dell'intera azienda (mix distribuito dai fornitori). Il mix dei prodotti poteva essere indicato a titolo aggiuntivo. In molti casi tutto questo ha creato più confusione che trasparenza.

Per i motivi citati è previsto un rilevamento completo di tutti gli impianti che forniscono elettricità alla rete (ad eccezione di quelli più piccoli con una potenza allacciata inferiore a 30 kVA). Ciò riguarderà ormai solo un numero limitato di centrali elettriche (p.es. le centrali nucleari, gli impianti fossili). I costi di emissione delle garanzie d'origine (per MWh) si ridurranno così a circa la metà, poiché i costi fissi dell'emittente (swissgrid) verranno ripartiti su un maggior numero di garanzie d'origine.

Al fine di minimizzare i costi di transazione dell'emittente (swissgrid) i costi di esecuzione (0,5 centesimi/kWh di energia immessa) saranno fatturati solo a partire da un importo pari a 10.- Fr. per singolo anno e impianto.

La mozione 09.3357 già trasmessa esige che in futuro i costi per l'auditing degli impianti siano sostenuti dai gestori della rete di distribuzione. Come unica via attualmente percorribile per una rapida attuazione della mozione si prospetta unicamente l'integrazione di questo principio nell'OEN (articolo 1d capoverso 2), sebbene l'articolo 5a LENE non costituisca una base univoca in tal senso. Conviene pertanto ritardare l'attuazione della mozione fino a quando sarà stato operato un opportuno adeguamento della LENE.

Nell'appendice 4 OEn viene infine stabilito con un maggior grado di dettaglio quali indicazioni devono essere fornite nei confronti dei consumatori finali sull'etichettatura dell'elettricità (distribuita insieme alla contabilità dell'elettricità).

2.8 Gare pubbliche

Le attuali disposizioni dell'OEn in materia di gare pubbliche (cfr. Articolo 7a capoverso 3 LEn) sono molto rudimentali e necessitano di diverse integrazioni. Si tratta in particolare di fornire basi migliori nell'OEn per la prassi messa a punto sulla scorta delle disposizioni esecutive elaborate nell'ambito di gruppi di lavoro nel corso del primo anno di svolgimento delle gare pubbliche (2010). All'UFE spetta in questo contesto la conduzione delle gare indette annualmente. Le assegnazioni hanno luogo, analogamente alla RIC, nell'ambito di una procedura di decisione; in caso di controversia la decisione spetta alla Commissione federale dell'energia elettrica, EICom (articolo 25 capoverso 1^{bis} LEn).

2.9 Contributi globali per l'informazione e la consulenza nonché per la formazione e il perfezionamento professionale

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo articolo 14a LEn «Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11». La Confederazione può concedere in via innovativa contributi globali annui a favore dei Cantoni per i programmi previsti agli articoli 10 e 11 LEn, in particolare per quelli realizzati nel campo dello sfruttamento energetico parsimonioso e razionale. Nell'ambito della presente revisione d'ordinanza il Consiglio federale stabilisce in particolare quali misure possono essere sostenute nonché i criteri e i presupposti validi ai fini della concessione dei contributi globali.

3 Commento relativo a singole disposizioni

Di seguito vengono commentate le disposizioni per le quali sussiste un'esigenza di chiarimento che esula dal testo dell'ordinanza.

Art. 1a Obbligo di etichettatura

Capoverso 2:

La precisazione relativa all'elettricità a cui si riferisce l'etichettatura viene fatta ora al capoverso 2.

Invece del mix forfettario distribuito dai fornitori, le aziende possono ora far pervenire a ciascun consumatore finale un mix dei prodotti individuale sull'etichettatura dell'elettricità. Se decide di non utilizzare più il mix distribuito dai fornitori, un'azienda deve tuttavia indicare il mix dei prodotti individuale a *tutti* i consumatori finali. Ciò significa che un'azienda deve scegliere di adottare un determinato metodo e poi applicarlo a tutti i consumatori finali.

Capoverso 4: per aumentare la trasparenza anche a beneficio di chi non è cliente, tutte le aziende sono inoltre tenute a pubblicare il mix distribuito dai fornitori attraverso un indirizzo Internet liberamente accessibile (p.es. sito Internet della rispettiva associazione); ciò anche in vista della seconda fase di apertura del mercato, nella quale i consumatori finali saranno liberi di scegliere il proprio fornitore.

Art. 1d Garanzia di origine

L'articolo 1d stabilisce in via innovativa che per tutti gli impianti con una potenza di allacciamento a partire da 30 kVA devono essere rilasciate garanzie di origine (capoverso 1), ma che l'emissione vera e propria (ossia l'emissione del certificato per l'elettricità immessa) è facoltativa (capoverso 2). Il rilascio obbligatorio per gli impianti a partire da 30 kVA è valido soltanto dal 2013; fino ad allora vige un periodo di transizione (articolo 29b).

Art. 1g Rendiconto

Con l'aggiunta del supplemento secondo cui l'UFE analizza le informazioni si intende chiarire che i produttori la cui elettricità viene rilevata devono mettere in conto che i relativi dati possono essere successivamente analizzati e, all'occorrenza, utilizzati e pubblicati a scopo statistico.

Art. 3a Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Capoverso 1: Il diritto vigente viene rappresentato in modo più chiaro; non vengono invece apportate modifiche dal punto di vista materiale.

Capoverso 2 lettera b: L'anno di riferimento rispetto al quale un impianto è considerato «ampliato o rinnovato in misura considerevole» non è più attuale e deve essere ridefinito. Questa operazione dovrà essere ripetuta periodicamente. La relativa competenza è pertanto attribuita al Dipartimento. L'anno di riferimento dovrà valere d'ora in poi in modo unitario per tutte le tecnologie. Un aggiornamento periodico diverrebbe superfluo se come riferimento venisse utilizzato non più un anno specifico, bensì un certo numero di anni precedenti. A causa del rischio di abusi (p.es. interruzioni volontarie dell'attività allo scopo di superare i criteri) questa soluzione non è tuttavia praticabile.

Capoverso 3: Finora per gli impianti convertiti dai combustibili fossili a quelli rinnovabili non era prevista alcuna RIC. Quest'ultima non era tuttavia neppure esclusa in modo esplicito. La nuova disposizione assicura che il principio di copertura dei costi venga rispettato e che venga realizzato

un aumento della produzione secondo l'articolo 1 capoverso 3 LENE, assicurando così che in caso di semplice conversione dai combustibili fossili a quelli rinnovabili in assenza investimenti supplementari non sia possibile beneficiare della RIC.

Art. 3a^{bis} Idoneità dell'ubicazione

La nuova norma conferisce all'Ufficio federale il mandato (in collaborazione con altri Uffici/servizi) di emanare raccomandazioni per i Cantoni in merito alla scelta dell'ubicazione in funzione della tecnologia. A queste raccomandazioni verrà attribuito un peso maggiore nell'ambito della discussione sulle ubicazioni sensibili.

Art. 3d Riduzione annuale e durata della remunerazione

Il capoverso 1 illustra ora in modo più chiaro che in passato cosa si intende per «riduzione»: i tassi fissati nelle appendici non trovano applicazione così come sono. Per gli impianti inseriti nella RIC in via innovativa essi vengono piuttosto ridotti annualmente in modo automatico (se la riduzione non è pari a zero). In tal modo si tiene conto soprattutto del progresso tecnico e della progressiva diminuzione dei costi dell'impianto. Un impianto messo in esercizio l'anno successivo a quello in cui acquista efficacia il tasso RIC rilevante beneficia pertanto di una remunerazione ridotta nella misura del tasso di riduzione; per principio, questa remunerazione resta poi fundamentalmente invariata per l'intera durata della stessa.

Capoverso 3: Il fatto che la durata della remunerazione si basa sulla durata dell'ammortamento era disciplinato finora nelle appendici, in funzione della tecnologia specifica. In futuro questa disposizione sarà inserita nelle disposizioni generali (con conseguenti abrogazioni nelle appendici). Al contempo verrà prescritto in modo ancora più esplicito, non da ultimo per motivi di trasparenza, ciò che vale già oggi secondo la concezione delle appendici, ossia che la durata della remunerazione non viene interrotta, specialmente nel caso in cui i progetti si trovano in lista d'attesa.

Art. 3e Adeguamento della remunerazione

All'articolo 3e capoverso 1 viene espressamente sancito, a titolo innovativo, il principio centrale (già vigente) secondo cui l'entità della remunerazione rimane invariata per l'intera durata della stessa. Dovranno tuttavia essere possibili delle eccezioni: queste sono giustificate ad esempio nei casi in cui in caso contrario risulterebbero ingiustamente utili o perdite eccessivi (p.es. nel caso di una variazione significativa dei prezzi dei combustibili per la biomassa) o nei casi in cui altrimenti continuerebbero a esistere incentivi devianti indesiderati. Nel caso di utili o perdite eccessivi, non si potrebbe più parlare di una remunerazione «a copertura dei costi» come previsto dalla legge. I cambiamenti delle condizioni economiche sono da considerare eccessivi se i ricavi degli impianti di riferimento ammontano durevolmente a oltre il 5 per cento della remunerazione del capitale proprio o se a lungo termine non è più possibile alcuna remunerazione del capitale (proprio e di terzi).

In questi casi dovrà essere possibile operare un adeguamento della remunerazione anche per gli impianti già inseriti nella RIC. Non si tratta di una novità in termini materiali; tuttavia questo aspetto non emerge con sufficiente chiarezza dall'attuale articolo 3e. Il capoverso 3 è ora riformulato in modo più chiaro.

Art. 3f Quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici, prezzo di mercato

La definizione del prezzo di mercato viene spostata dall'articolo 3j all'articolo 3f; non vengono invece apportate modifiche materiali.

Art. 3g Procedura di notifica e di decisione

Il capoverso 3 precisa ora ciò che valeva già in passato: una decisione positiva riguardo alla RIC non solleva dall'obbligo di rispettare le norme sulla tutela dell'ambiente, la pianificazione del territorio e le norme edilizie. Un impianto può pertanto essere preso in considerazione per la RIC soltanto se le autorità (cantionali) hanno rilasciato tutte le autorizzazioni necessarie (in particolare, in ultima analisi, i permessi di costruzione). Poiché in futuro nella decisione si dovrà fare espressamente riferimento all'importanza della procedura RIC e alla sua interazione con altre procedure, verrà fatta chiarezza soprattutto anche nell'interesse dei promotori del progetto, una chiarezza che finora non era ancora sufficientemente garantita. Con la precisazione di cui all'articolo 3g si tiene conto infine di una richiesta delle associazioni ambientaliste e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Art. 3h, 3h^{bis} Obblighi di notifica, messa in esercizio, deroghe

Oggi, al momento della messa in esercizio, l'impianto deve corrispondere perfettamente alle indicazioni fornite al momento della notifica; in caso contrario, la decisione viene revocata. Lo stesso si verifica se i termini previsti non vengono rispettati. Queste condizioni saranno ora allentate.

L'allentamento delle condizioni non sarà tuttavia indiscriminato. Anche in futuro né l'ubicazione, né il tipo di impianto (tecnologia di produzione) potranno essere modificati tra il momento della notifica e quello della messa in esercizio (non sarà possibile, ad esempio, notificare un impianto fotovoltaico per poi costruire un impianto a biomassa). In futuro saranno invece possibili modifiche delle dimensioni degli impianti (potenza). Sarà dunque ancora possibile ottimizzare un impianto sotto il profilo tecnico/economico tra la fase preprogettuale (notifica) e quella di realizzazione (notifica dello stato di avanzamento del progetto) e integrare eventuali modifiche dei modelli effettivamente disponibili al momento dell'ordinazione.

La norma viene suddivisa in due disposizioni: l'articolo 3h^{bis} elenca le deroghe non consentite. Al capoverso 4 l'articolo 3h^{bis} prevede un correttivo di emergenza: qualora in seguito all'allentamento sopra descritto dovessero verificarsi problemi nella gestione dei tetti, il DATEC deve poter intervenire. Esso potrà allora fissare scostamenti massimi. Gli impianti inseriti nella RIC in via innovativa devono rispettarli; in caso contrario, rischiano la revoca della decisione.

Art. 3i^{bis}, 3i^{sexies} Rispetto dei requisiti minimi

L'articolo 3i^{ter} disciplina – ora in forma generale e non solo nelle appendici - i dettagli in caso di mancato rispetto dei requisiti energetici minimi. Ciò si è reso necessario in particolare per gli impianti di cogenerazione, poiché vi sono progetti che anche in assenza di ragioni imputabili ai produttori non possono più raggiungere la produzione di calore minima richiesta se i loro consumatori ritirano meno energia del previsto. A questi produttori può essere concesso un termine appropriato per l'acquisizione di nuovi clienti.

Le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti minimi e l'estinzione anticipata del diritto alla RIC (se determinate scadenze decorrono inutilizzate) sono definiti all'articolo 3i^{sexies}.

Chi è stato escluso dalla RIC per mancato rispetto dei requisiti minimi in caso di nuova notifica non può usufruire – pur soddisfacendo a lungo termine i requisiti minimi – di una nuova durata della remunerazione. Quest'ultima prosegue a partire dalla messa in esercizio originaria.

Art. 3i^{ter}, 3i^{quater} Modifiche successive alla messa in esercizio

Esiste ora la possibilità di modificare o di ampliare un impianto già sottoposto alla RIC anche dopo alcuni anni di esercizio; in tal caso, l'impianto deve essere nuovamente notificato (per garanzie d'origine, gruppo di bilancio "Energia rinnovabile", gestione dei tetti).

L'articolo 3i^{ter} capoverso 1 sancisce un obbligo di notifica per qualsiasi modifica.

L'articolo 3i^{ter} capoverso 2 disciplina il trattamento della remunerazione in caso di modifiche o ampliamenti apportati a impianti già in esercizio: la base per l'adeguamento della remunerazione è costituita dalla nuova potenza o produzione totale. Nel caso degli impianti fotovoltaici, per la parte dell'impianto già esistente, il tasso di remunerazione viene calcolato in base all'aliquota valida all'epoca, per l'ampliamento in base all'aliquota attuale proporzionalmente alla vecchia e alla nuova potenza sottoforma di tasso di remunerazione misto. La durata della remunerazione non inizia tuttavia nuovamente a decorrere. Per tutte le altre tecnologie alla nuova potenza si applicano i tassi di remunerazione originari.

Esempio numerico di tasso di remunerazione misto per il fotovoltaico: impianto ampliato da 10 kW a 15 kW

Ipotesi:

- Il vecchio impianto con una potenza di 10 kW beneficiava finora di una remunerazione di 75 centesimi/kWh
- Un nuovo impianto da 5 kW costruito ex novo avrebbe diritto a una remunerazione di 15 centesimi/kWh

Calcolo del tasso di remunerazione misto per l'impianto fotovoltaico ampliato a 15 kW:

$$\frac{10 \text{ [kW]} * 75 \text{ [centesimi/kWh]} + 5 \text{ [kW]} * 48,3 \text{ [centesimi/kWh]}}{10 \text{ [kW]} + 5 \text{ [kW]}} = 66,1 \text{ [centesimi/kWh]}$$

Se sono soddisfatti i criteri d'investimento per i rinnovi o gli ampliamenti di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera a, il capoverso 3 dà la possibilità di scegliere tra quanto disposto al capoverso 2 (adeguamento della remunerazione e – per la parte nuova – una durata di remunerazione inferiore) e una nuova notifica (nuovo inizio della durata della remunerazione, lista d'attesa).

L'articolo 3i^{quater} disciplina i dettagli per la nuova notifica secondo il diritto di scelta precedentemente descritto. In questo caso si considera come base la nuova potenza o produzione totale. I tassi di remunerazione e la durata di remunerazione si riferiscono al nuovo anno di messa in esercizio dell'impianto ampliato.

Se esiste una lista d'attesa, il progetto nuovamente notificato per un ampliamento o un rinnovo viene inserito in essa. Chi effettua ugualmente l'ampliamento prima della comunicazione, perde il diritto di scelta e viene remunerato in base al capoverso 2; in altri termini, la durata della remunerazione viene riferita all'anno di messa in esercizio originario.

Art. 3i^{quinquies} Versamento della remunerazione

I capoversi 4 e 5 dell'attuale articolo 3j riguardano la remunerazione nel caso della RIC. L'articolo 3j viene ora strutturato in modo ancora più chiaro rispetto a oggi come norma per l'intero supplemento ai sensi dell'articolo 15b LEn e non comprende più unicamente la RIC. Il titolo prima dell'articolo 3j (Sezione 3) viene modificato e reso più calzante. L'aspetto del versamento, che riguarda unicamente la RIC, viene estratto dall'articolo 3j e trasferito in un nuovo articolo 3i^{quinquies}, inserito sistematicamente nella sezione relativa alla RIC.

Art. 3j Entità, nuova fissazione e riscossione

Secondo l'articolo 15b LEne è ora il Consiglio federale a fissare il supplemento; è inteso qui l'intero supplemento, ossia tutti e quattro i supplementi previsti per tutti i tipi di utilizzo. Il supplemento viene aumentato dagli attuali 0,45 centesimi/kWh a 0,55 centesimi/kWh in virtù delle misure di protezione delle acque, finanziate a partire dal 2012 tramite il supplemento. La norma si trova come in passato nel capitolo 2 sulla RIC, ma in seguito al nuovo titolo prima dell'articolo 3j viene espresso più chiaramente che si tratta dell'intero supplemento secondo l'articolo 15b LEne.

Capoverso 2: Il DATEC sottopone al Consiglio federale, nei casi in cui emerge un fabbisogno di adeguamento complessivo di almeno 0,05 centesimi per kWh, la richiesta di fissare nuovamente il supplemento. Con la fissazione di questo importo la nuova norma di legge viene applicata «in modo graduale».

Capoverso 3: Il fabbisogno di mezzi approssimativo per la RIC deve essere stimato secondo i criteri previsti al capoverso 3. Per gli altri tre tipi di utilizzo il capoverso 4 rimanda alle norme vincolanti in materia (più avanti nel testo).

Articoli 3l e 3n Rimborso ai grandi consumatori

Articolo 3l: I casi di un conto annuale secondo le raccomandazioni dello Swiss GAAP FER nonché la regolamentazione semplificata in base alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto sono disciplinate nell'OEn; ciò non vale per i grandi consumatori che allestiscono il conto annuale secondo il CO. Il capoverso 2 lettera a chiarisce che in questi casi devono essere rispettate unicamente - ma pur sempre - le raccomandazioni specifiche in materia di tenuta dei conti dello Swiss GAAP FER.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni è più sensato e agevole se per la domanda di rimborso, invece di basarsi rigidamente sul 30 giugno dell'anno seguente, ci si basa sulla conclusione dell'anno contabile, come stabilito al capoverso 4. Con questa soluzione in futuro tutte le parti interessate disporranno inoltre di una scadenza di pari lunghezza per presentare la loro domanda; oggi un'azienda che conclude ad esempio il proprio anno contabile nel mese di ottobre dispone di una scadenza molto più lunga di un'azienda che chiude invece i propri conti a fine aprile.

Articolo 3n: Le modifiche sono di natura redazionale.

Art. 3r Analisi e informazioni

Con il capoverso 1 il nuovo articolo 3r conferisce espressamente all'UFE il diritto, ma al contempo anche il compito, di analizzare e di pubblicare i dati RIC disponibili, in particolare anche quelli della banca dati delle garanzie d'origine. A questo proposito rivestono interesse unicamente le informazioni di carattere generale e non quelle riferite a singoli impianti specifici. Occorre ad esempio evitare che nei Cantoni più piccoli sia possibile ricondurre le informazioni a impianti e/o a gestori specifici. Indicando a quale categoria appartengono i gestori è possibile evidenziare in che modo gli impianti promossi si suddividono ad esempio tra privati, imprese di approvvigionamento energetico, l'agricoltura ecc.

Il capoverso 2 disciplina, nel rispetto delle norme della legge sulla protezione dei dati, le informazioni fornite in risposta a richieste individuali, presentate ad esempio da Cantoni, associazioni ambientaliste, giornalisti, promotori di progetti ecc. Nel caso di progetti in lista d'attesa non è ancora sicuro che questi vengano effettivamente realizzati. Di regola non sussiste dunque alcun interesse preponderante tale da giustificare il rilascio dei relativi dati. Ciò viene sancito nell'OEn attraverso una supposizione in tal senso. La supposizione può essere confutata in singoli casi. In generale, la situazione è diversa nel caso degli stessi promotori del progetto, che devono poter sapere qual è la posizione del loro progetto nella lista d'attesa (frase conclusiva del capoverso 2).

Art. 4, 4^{bis}, 4^{ter}, 5 Bandi di gara

Le modifiche apportate all'articolo 4 sono soprattutto di natura redazionale. Sotto il profilo materiale, si precisa in via innovativa che non vengono indette gare soltanto per i progetti, bensì anche per i programmi. Viene chiarito inoltre che si tratta unicamente di misure di efficienza riguardanti i consumi. Al capoverso 4 viene sancito il principio di «addizionalità»: ciò che viene realizzato comunque non necessita di ulteriore sostegno per mezzo di un contributo.

Con il nuovo articolo 4^{bis} l'UFE viene espressamente autorizzato alla «conduzione»: quest'ultima comporta ad esempio la fissazione di priorità che possono variare da un anno all'altro. Non è inoltre auspicabile che i grandi progetti assorbano una parte significativa dei fondi limitati disponibili; per questo motivo, l'UFE deve essere dotato della facoltà di limitare i contributi di promozione. L'UFE deve inoltre essere autorizzato ad escludere dalla partecipazione i progetti della Confederazione. La Confederazione ha infatti una funzione esemplare e dovrebbe pertanto realizzare i propri progetti senza ricorrere a questo tipo di sostegno.

Come in tutti i casi in cui vengono stanziati fondi pubblici o di natura analoga, anche nel caso delle gare pubbliche è necessario procedere a una verifica. La base per questa verifica, nonché per le eventuali domande di rimborso, è costituita dal nuovo articolo 4^{ter}.

La norma relativa al supplemento (articolo 5) può essere sintetizzata in un solo capoverso. Ciò che oggi è contenuto nei capoversi 2 e 3 emerge ora - per tutti i tipi di utilizzo del supplemento e dunque anche per le gare pubbliche - dall'articolo 3k, formulato in termini più generali.

Art. 6 Reintegrazione nel modello secondo l'articolo 7a

L'articolo 6 disciplina le modalità di reintegrazione nel modello ai sensi dell'articolo 7a LEnE. Dall'attuale testo emerge tuttavia in modo troppo poco chiaro a chi è rivolta questa disposizione, rispettivamente che l'articolo è riferito ai «casi di reintegrazione» (impianti già inseriti nella RIC, successivamente usciti da quest'ultima e passati al mercato libero secondo l'articolo 7b LEnE). Questi aspetti vengono ora resi più evidenti grazie alla nuova formulazione.

Art. 15 Potenza lorda fino a 10 MW

L'articolo 3 limitava finora il sostegno alle centrali idroelettriche fino a una potenza massima di 1 MW, poiché nella vecchia LEnE la remunerazione dell'energia eccedente di produttori indipendenti era a sua volta limitata a questa potenza massima nel caso delle centrali elettriche. Con la revisione della LEnE, possono ora beneficiare della RIC le centrali idroelettriche con una potenza lorda fino a 10 MW. In tal modo il sostegno possibile ai sensi dell'articolo 15 (p.es. misure di garanzia della qualità) può essere esteso a tutte le centrali idroelettriche RIC.

Articoli 16a, 16b, 17, 18 Contributi globali per l'informazione e la consulenza nonché per la formazione e il perfezionamento professionale

Come avveniva già in passato per l'impiego dell'energia e la promozione del recupero del calore residuo (art. 15 LEnE), secondo il nuovo articolo 14a LEnE la Confederazione eroga contributi a favore dei Cantoni anche nei settori dell'informazione e della consulenza nonché della formazione e del perfezionamento professionale. Con i nuovi articoli 16a e 16b viene applicata la nuova norma di legge. Le nuove norme si orientano, seppure con alcune deroghe, all'articolo 17, che disciplina i contributi globali già esistenti (articolo 15 LEnE). L'articolo 16a capoversi 3 e 5 nonché l'articolo 16b capoverso 1 contengono alcuni aspetti che non si ritrovano nell'articolo 17 (capoversi 4 e 8), poiché nel caso dei contributi globali ai sensi dell'articolo 15 LEnE è la legge stessa a disciplinarli.

I nuovi articoli 16a e 16b rendono necessario un adeguamento del titolo dell'attuale articolo 17.

L'articolo 18, che disciplina la presentazione delle domande, deve essere esteso anche al nuovo tipo di contributi globali. Oggi nella pratica non vengono più richieste tutte le informazioni elencate nell'attuale articolo 18. Una parte dell'elenco di cui al capoverso 2 può essere pertanto abrogata.

Articolo 29 Disposizioni transitorie per la revisione del 14 marzo 2008

I riferimenti e i rinvii contenuti nell'attuale testo dell'ordinanza sono in parte inesatti. Gli errori sono stati ora rettificati.

Art. 29b Disposizioni transitorie per la revisione del xxx

Per l'introduzione della versione integrale ai sensi dell'articolo 1d è stato fissato un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2012.

4 Appendici

La maggior parte delle modifiche apportate alle appendici sono riconducibili al fatto che nella parte principale dell'OEn sono state introdotte nuove disposizioni (p.es. l'adeguamento dell'anno di riferimento 2006 – nuova regolamentazione all'articolo 3a). Ciò implica conseguenti adeguamenti, rispettivamente abrogazioni nelle appendici.

4.1 Spiegazioni relative alle appendici 1.1. – 1.5

Numero 1.2 (Biomassa 3.1, Impianti geotermici 1.4): gli **aumenti della produzione** necessari restano invariati. Viene invece abrogato l'anno di riferimento 2006 (cfr. le spiegazioni relative all'articolo 3a) e nel caso dell'appendice 1.1 anche la regolamentazione speciale di cui al numero 1.2 lettera b (vecchio) per gli impianti che hanno cessato l'esercizio prima del 1° gennaio 2006.

Per quanto riguarda i numeri 5.2 e 5.3 (Impianti geotermici 4.2 e 4.3), **la notifica dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio** dovevano essere effettuate entro determinati periodi, fissati in funzione della tecnologia specifica dopo la notifica del progetto. Se esistono liste d'attesa, la fissazione di tali periodi non ha senso; per questo i termini decorrono ora soltanto a partire dalla decisione positiva.

4.2 Spiegazioni relative all'appendice 1.2. (impianti fotovoltaici)

Numero 5.3: il termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio era troppo breve soprattutto per gli impianti integrati e di grandi dimensioni. Il termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto viene pertanto prorogato a 12 mesi, quello per la notifica della messa in esercizio a 24 mesi dalla notifica della decisione positiva.

Per ridurre le incertezze relative alla classificazione degli impianti come impianti integrati, viene ora richiesto di allegare delle fotografie dell'impianto.

4.3 Spiegazioni relative all'appendice 1.4. (impianti geotermici)

Numero 1.1.: il concetto di «überirdisch» finora utilizzato nel testo tedesco viene sostituito con il termine «oberirdisch», più preciso.

Numero 1.3.: i requisiti minimi sono ora fissati nell'articolo 3i^{ter}; il relativo paragrafo al numero 1.3 è pertanto abrogato.

4.4 Spiegazioni relative all'appendice 1.5. (impianti a biomassa)

Numero 3.3: i requisiti minimi sono ora fissati nell'articolo 3i^{ter}; il relativo paragrafo al numero 3.3 è pertanto abrogato (cfr. le spiegazioni relative all'articolo 3i^{ter})

Numeri 3.7, 5.9 e 6.9 (procedura di notifica e di decisione)

I termini vengono prolungati a tre, rispettivamente a sei anni in un'ottica di armonizzazione di tutti gli impianti citati nell'appendice 1.5.

Numero 6.1: nel caso di cicli del vapore viene precisato che l'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico deve essere raggiunto a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.

4.5 Spiegazioni relative all'appendice 1.6. (impianti geotermici)

Numero 3.2 lettere d e f e numero 3.3 lettera c: se viene concessa una garanzia contro i rischi, la decisione deve contenere anche i termini entro i quali il destinatario della garanzia contro i rischi è tenuto a svolgere determinati lavori. Viene creata una nuova base allo scopo di consentire la fissazione di tali scadenze e la possibilità di vincolare conseguenze giuridiche negative al loro mancato rispetto.

Numero 4.1: qualora siano state effettuate perforazioni giudicate come parziali successi o insuccessi, e queste abbiano ricevuto fondi della garanzia contro i rischi e vengano successivamente utilizzate con profitto, deve essere possibile chiedere il rimborso dei fondi versati come garanzia contro i rischi. Questo aspetto viene precisato da un lato nella parte principale, all'articolo 17b, dall'altro nell'appendice, nell'intento di creare una base per tale rimborso.

4.6 Spiegazioni relative all'appendice 4 (etichettatura e contabilità dell'elettricità)

Numero 1 Contabilità dell'elettricità per le aziende soggette a etichettatura e informazione

Numero 1.5: al fine di migliorare la trasparenza viene stabilito in via innovativa che le prove disponibili devono essere effettivamente utilizzate nell'etichettatura dell'elettricità, in particolare le garanzie di origine e solo successivamente anche altre prove. Insieme alla registrazione completa di tutti gli impianti nel sistema (ad eccezione di quelli molto piccoli) si intende così assicurare che l'etichettatura dell'elettricità possa avvenire soprattutto sulla base delle garanzie di origine.

Numero 1.6: l'«elettricità che beneficia di misure di promozione» tramite la RIC viene attribuita in via innovativa anche alla categoria «Energie rinnovabili», al fine di creare maggiore chiarezza. In molti casi le disposizioni precedenti creavano una certa confusione.

Numero 1.10: integrato secondo l'articolo 1a capoverso 1bis (nuovo anche il mix dei prodotti).

Numero 2.5: adeguato secondo l'articolo 1a capoverso 1bis (nuovo anche il mix dei prodotti).

4.7 Spiegazioni relative all'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità

Titolo

Il titolo dell'ordinanza è molto lungo e complesso; per questo motivo viene introdotto un nuovo titolo abbreviato (ordinanza sulle garanzie di origine).

Art. 4 Dati di produzione

Cpv. 1: non sempre i punti di misurazione sono costituiti da singoli punti di immissione, poiché i dati di più punti di misurazione possono essere riuniti in un punto di misurazione virtuale. La modifica proposta precisa questa circostanza nel testo dell'ordinanza.

Cpv. 4: per armonizzare il rilevamento annuale e quello trimestrale dei dati di produzione, la scadenza per il rilevamento annuale dei dati viene fissata a fine marzo dell'anno successivo.

Articolo 5 capoverso 7: al fine di minimizzare i costi di transazione per l'emittente (Swissgrid), i costi di esecuzione per il rilevamento vengono fatturati solo a partire da un importo di Fr. 10.- per anno e impianto. Così, il rilevamento dell'energia (alle tariffe Swissgrid attualmente vigenti) è gratuito per il produttore fino a una produzione annua di 2'000 MWh/impianto.